



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DEL 16 MAGGIO 2020

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020 N. 33 – PUBBLICATO IN GAZZETTA

UFFICIALE – SERIE GENERALE – 16 MAGGIO 2020 N. 125

E LINEE DI INDIRIZZO PER TUTTE LE REGIONI

AL VIA LA “FASE 2”

Gentile Cliente,

durante la conferenza stampa del 13 maggio scorso, sull’approvazione del “Decreto “Rilancio”, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che il proseguimento della “Fase 2” sarebbe stato disciplinato da un decreto legge.

Com’è noto il 17 maggio 2020 cessano, infatti, le misure di contenimento comprese nel D.P.C.M. 26 aprile 2020, che aveva disposto alcune aperture, come la ripresa del settore manifatturiero ed edile e la possibilità di vedere i congiunti nella stessa Regione.

Deve dunque essere regolato quanto accadrà a partire dal prossimo lunedì e nei giorni scorsi l’INAIL aveva emanato i primi documenti tecnici per la ripresa delle attività del servizio di cura alla persona e di ristorazione e balneazione.

La Conferenza delle Regioni ha definito quello siglato con il Governo un “accordo pieno sulla fase di partenza che prende il via il 18 maggio. Il Presidente del Consiglio, nelle more del Consiglio dei Ministri impegnato nell’approvazione del decreto legge che disciplinerà il regime delle nuove aperture dal prossimo lunedì, ha espresso un primo orientamento positivo sulla proposta avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che coniuga responsabilità, sicurezza, flessibilità e autonomia”.

Il Governo, di conseguenza, stabilisce l’apertura già preannunciata di alcune attività (servizi alla persona, vendite al dettaglio) ma saranno autonomamente le Regioni a stabilire quali altre attività aprire a partire

dal nuovo provvedimento del Governo, sulla base dei dati tecnici quotidianamente raccolti, sulla base di protocolli regionali discendenti da linee guida nazionali omogenee e condivise.

Le linee di indirizzo comuni già approvate (si veda allegato) riguardano la ristorazione, le attività turistiche (balneazione), le strutture ricettive, i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), il commercio al dettaglio, le piscine, le palestre, gli uffici aperti al pubblico, la manutenzione del verde e i musei archivi e biblioteche.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020 alle ore 13.00 ed ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - 16 maggio 2020 n. 125, delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali e, mutuando le indicazioni fornite con il comunicato del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2020, ecco le principali informazioni di cui tenere conto:

§ **Spostamenti**

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.

Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Sono, comunque, consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19,

fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

§ Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

§ Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Fatto salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Attenzione: si evidenzia, concludendo, che siamo in attesa della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sollecitato dai governatori delle Regioni, compresa la Toscana, che determinerà ulteriori e diverse indicazioni in relazione ai protocolli anti-contagio con ulteriore e differenziato calendario per le ripartenze.

Si invita tutti a tenere conto che la riapertura fissata il 18 maggio 2020 deve essere affrontata nel rispetto dei disciplinari indicati dalle citate "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" (qui allegate) e allegate al DPCM e dei protocolli INAIL (scaricabili dal sito istituzionale).

Si ricorda, inoltre, il protocollo da inviare alla Regione Toscana, per le diverse attività, per il quale è previsto l'invio entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'attività.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordialità.

Allegati:

1. Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 – Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020 n. 125;
2. Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni per numerose attività.

Pistoia, lì 17 maggio 2020

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani